

**PROVVEDIMENTO n. 148 del 10/06/2024**

**OGGETTO: Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento del Collegio  
Consultivo Tecnico ex art. 215 D. lgs 36/2023**

Il Presidente del CdA:

**PREMESSO CHE**

- l'art 6 del Decreto legge n° 76/2020 così detto "Decreto Semplificazioni" convertito in legge n° 120/20 disciplina l'obbligo (ed in taluni casi la facoltà) di nominare un Collegio consultivo tecnico per risolvere questioni controverse inerenti ai lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiori alle soglie Comunitarie;
- con provvedimento n° 693 del 10/03/2021 EAV ha approvato il proprio Regolamento in materia di Collegio Consultivo Tecnico;
- al fine di garantire omogenea applicazione della normativa succitata sono state emanate le Linee guida con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n°12 del 17 gennaio 2022;
- Di recente l'istituto del Collegio Consultivo tecnico è stato disciplinato dagli artt. 215 e ss. del D.lgs 36/2023;
- la recente normativa ha apportato delle modifiche all'istituto del Collegio Consultivo Tecnico;

**CONSIDERATO CHE**

- EAV s.r.l. deve adeguare il proprio Regolamento interno a quanto disposto dal D.lgs 36/2023 artt. 215 e ss e all'allegato V.2;

**VISTI**

- Gli artt. 215 e ss. del D.lgs 36/2023;

- le Linee guida emanate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n°12 del 17 gennaio 2022;


### **DISPONE**

- 1) È approvato il nuovo Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art 6 del DL n° 76/2020 convertito in legge n° 120/20, oggi disciplinato dagli artt. 215 del D.lgs 36/2023;
- 2) È approvato lo schema di atto aggiuntivo da sottoporre agli affidatari dell'esecuzione dell'opera pubblica in corso di realizzazione; le clausole dello schema saranno inserite nelle bozze di contratto predisposte per l'affidamento di nuove opere a cura della Direzione Approvvigionamenti e Logistica (APLO);
- 3) la scelta dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico verrà effettuata utilizzando la short list predisposta all'uopo dall'Azienda sulla base dei requisiti richiesti dall'art 6 del DL n°76/2020 conv. in legge 120/20, dalle Linee guida ex DM 17 gennaio 2022 n° 12 ed il Regolamento interno di EAV. Resta facoltà di EAV, in casi debitamente motivati, di nominare professionisti non inclusi nella succitata short list.

**Il Segretario**  
**Avv. Carlo Vollono**



**Il Presidente del C.d.A.**  
**Dott. Umberto De Gregorio**



## REGOLAMENTO COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito denominato anche “Collegio” o CCT) è regolata dall’art 215 del D.lgs 36/2023, dall’allegato V.2 del predetto D. Lgs., dalle linee guida di cui al D.M. 17 gennaio 2022 n. 12 richiamato nel citato allegato e dal presente Regolamento

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

### 2. FUNZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il Collegio Consultivo Tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 ex D.lgs 36/2023 nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui



all'articolo 121, comma 11, secondo periodo ex D.lgs 36/2023. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri, o in assenza di espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi valore di lodo ai sensi dell'art 808 ter c.p.c.

### **3. NOMINA E COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

EAV procede, a mezzo di Provvedimento del Presidente del C.d.A. alla nomina di uno (nel caso di Collegio composto da tre membri) o due membri (nel caso di collegio composto da cinque) dotati delle caratteristiche di esperienza e qualificazione professionale previste dalle Linee guida di cui al DM 17 gennaio 2022 n° 12 ed invita l'appaltatore o concessionario alla nomina di altrettanti membri.

Il membro avente carica di Presidente viene scelto dai membri di nomina di parte. In mancanza di accordo tra le parti il Presidente, trattandosi di opere di interesse regionale, verrà nominato dalla Regione.

Il Collegio Consultivo Tecnico si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Entro i successivi quindici giorni dall'accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti o loro procuratori tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito all'eventuale volontà di non attribuire alle pronunce valore di lodo ai sensi dell'art 808 ter c.p.c. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il *dies a quo* della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

I requisiti professionali dei componenti e del Presidente, e le eventuali incompatibilità sono previste dalle Linee guida di cui al D.M. 17/01/2022 ai sensi del richiamo alle stesse operato dall'Allegato V.2 del D.Lgs. 26/2023.

Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni

### **4. COSTI**

Ciascuna parte si farà carico del compenso spettante ai componenti dalla stessa nominati; il compenso del Presidente viene corrisposto dalle parti in egual misura.

Per la determinazione dei costi ci si atterrà a quanto segue: la definizione del tetto massimo complessivo verrà determinato in base all'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art 215 del D.lgs. 36/2023, dall'art 1 comma 5 dell'allegato V.2, dal D.lgs 36/2023 e dalle Linee guida adottate con decreto ministeriale n. 12 del 17.01.2022.

In particolare la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

La parte fissa verrà suddivisa per gli anni di contratto residui al fine di definire il compenso fisso annuale. Il CCT liquida il suddetto compenso fisso annuale, anno per anno, in occasione della prima determina o parere dell'anno o al termine dell'anno nel caso in cui non siano stati emessi pareri o determine nell'anno di riferimento.


In caso di variazione dell'importo contrattuale o del termine del contratto, la parte fissa verrà rideterminata e quella ancora da corrispondere (il residuo) sarà ripartita per gli anni effettivamente mancanti al termine del contratto, con la conseguente rideterminazione del compenso fisso annuale.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti, il residuo del compenso fisso, come sopra determinato, sarà riconosciuto esclusivamente al componente subentrante.

Laddove EAV scelga i componenti di un Collegio Consultivo Tecnico tra il proprio personale dipendente il compenso loro attribuito annualmente non potrà superare l'importo del 25% della retribuzione annua lorda (R.A.L.), al netto degli oneri a carico azienda che saranno oggetto di rendicontazione a carico della fonte di finanziamento.

## 5. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'art 6 del dl 76/2016 conv. in legge 120/20 all'art 215 del D.lgs 36/2023 e alle Linee guida ex DM 17 gennaio 2022 n°12



IL PRESIDENTE  
del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Umberto De Gregorio